



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 11 del 03/02/2021

Proponente: Polizia Locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: **Misure di prevenzione e di contrasto del Coronavirus. Divieto di accesso veicolare e pedonale in alcune aree di sosta del Lungomare Balai ed Ex S.P. n° 81.**

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

VISTO D.L. 5 gennaio 2021, n.1, contenente "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: *"Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*, si registrano dei comportamenti personali in violazione delle suddette disposizioni che si verificano nelle tre aree di sosta lungo la Ex S.P. n°81;

CONSIDERATO che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione delle aree sopra indicate al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di consentire alle Forze di Polizia di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Sassari che ne ha condiviso i contenuti;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino alla revoca dello stato di emergenza da Coronavirus, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 della giornata successiva ed al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone, il divieto di accesso veicolare e pedonale nelle tre aree di sosta lungo la Ex S.P. n° 81. Sono fatti salvi dall'applicazione del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

presente provvedimento i veicoli utilizzati per la manutenzione del Verde Pubblico, rete elettrica ed acquedotto, al servizio di nettezza urbana ed alle forze di Polizia.

L'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;

A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 21 ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari.

D I S P O N E

Che il Servizio Manutenzioni del Comune di Porto Torres porti a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione della segnaletica necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. , articoli dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Che l'ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e notificata alla Forze di Polizia.

Che si faccia obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Massimo MULAS)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**